

STATUTO

**INSIEME - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. - ENTE DEL TERZO
SETTORE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: INTRODACQUA AQ VIA CASE DEL
MEDICO 55

Numero REA: AQ - 139027

Codice fiscale: 02034060661

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-05-2018 - Statuto completo	2
--	---



Giovanni Maria Plasmati

All. " A " ad atto racc. 4395

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

"INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ente del terzo

settore"

in breve

"INSIEME - SOC. COOP. - E.T.S."

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Chieti la Società cooperativa denominata

"INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ente del terzo

settore" in breve **"INSIEME - SOC. COOP. - E.T.S."** .

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie,
succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata con
delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91 e successive modifiche e
integrazioni, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini attraverso:

	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della	
	legge 381/91 e successive modifiche e integrazioni;	
	b) lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate	
	all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai	
	sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91 e successive modifiche e	
	integrazioni. Le attività di cui al punto A ed al punto B devono essere	
	funzionalmente collegate.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con	
	lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo	
	sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente,	
	con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento	
	delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci	
	lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la	
	gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata	

	o autonoma, in qualsiasi altra forma. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori	
	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di	
	trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi sia soggetti pubblici	
	che privati.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati la	
	Cooperativa, a solo scopo esemplificativo, ha per oggetto:	
	1) Per quanto riguarda lo scopo mutualistico indicato alla lettera a) di cui al primo	
	comma del precedente articolo 3) la cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in	
	appalto con enti pubblici e privati in genere, i seguenti servizi socio sanitari e/o	
	educativi:	
	a) Offrire servizi sociali e sanitari di qualunque genere anche a domicilio rivolti ad	
	anziani, bambini minori e famiglie disagiate, diversamente abili e qualunque	
	categoria appartenente alle fasce deboli sociali, offrendo assistenza anche in caso	
	di degenza presso case di cura, ospedali, case di riposo RSA e RA, centri di	
	riabilitazione e luoghi di villeggiatura;	
	b) Segretariato sociale;	
	2) Per quanto riguarda lo scopo mutualistico indicato alla lettera b) di cui al primo	
	comma del precedente articolo 3) la cooperativa potrà svolgere attività diverse ma	

	correlate, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.	
	4 della legge 381/91 successive modifiche e integrazioni, a condizione che le	
	tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto	
	sociale siano tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento	
	delle finalità attribuite alle cooperative sociali (il collegamento funzionale tra le	
	attività di tipo a) e b) deve risultare chiaramente indicato nello statuto sociale),	
	quali:	
	a) Progettare, costruire, organizzare e gestire con servizi global-service ivi	
	compresi quelli di pulizia, manutenzione ed adeguamento dei locali al rispetto delle	
	norme igienico sanitarie e di decoro, strutture residenziali o semi residenziali di	
	qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare i servizi di cui al punto 1a) del presente	
	articolo con particolare attenzione alle attività di progettazione e realizzazione	
	degli adeguamenti strutturali e funzionali favore delle persone disabili;	
	b) Fornire servizi ad integrazione di quelli di cui al punto 1b) del presente articolo	
	quali: pasti a domicilio, servizi di pulizia e manutenzione domestica, prenotazioni	
	di esami, prescrizioni e ritiro di farmaci/copie cartelle cliniche, ritiro di referti,	
	servizi di sportello (ritiro pacchi e oggetti smarriti, servizi informativi),	
	organizzazione e gestione di servizi di portinariato sociale (disbrigo, pagamento di	
	utenze, consegna e ritiro di capi in lavanderia e tintoria),servizi di comunicazione	
	(attività di centralino telefonico, gestione siti internet ecc.) ; trasporti per: ricoveri,	
	visite specialistiche, dimissioni, prelievi di sangue, raggi X, TAC, risonanza, alunni	
	della scuola dell'infanzia ecc.; accompagnamento per: parrucchiera, podologa,	
	baby sitting, spesa, visita al cimitero, ecc.; fornitura di assistenza tecnica per	
	pratiche fiscali, giuslavoristiche e di ricerca di finanziamenti pubblici e privati ecc.;	
	Le attività al punto 1 ed al punto 2 saranno svolte in forma correlata mantenendo la	

	netta separazione delle gestioni delle attività esercitate ai fini della corretta	
	applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa (circolare	
	ministero del lavoro n. 153 del 1996, circolare INPS n. 89 del 1999) .	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la	
	Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività	
	sopra elencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione,	
	acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Potrà dare adesione e partecipazione ed Enti od organismi economici, consortili e	
	fideiussori diretti a consolidare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad	
	integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria	
	attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Enti	
	pubblici e/o privati, consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	

	stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla	
	facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla	
	legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate	
	e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo	
	2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È	
	in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono essere ammessi a soci operatori le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di	
	all'oggetto sociale della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività	
	della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo	
	scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative;	

	b) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di	
	persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale	
	maturate nei settori indicati nell'oggetto sociale della cooperativa, possono	
	partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle	
	proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità	
	professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro	
	in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in	
	campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed	
	adesione al medesimo;	
	c) soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della	
	legge 381/91 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti previsti dalla legge.	
	Le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/1991,	
	devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori impiegati nelle	
	attività indicate nell'oggetto sociale della cooperativa e, compatibilmente con il	
	loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private,	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle	
	Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati.	

Art. 6 (Categoria speciale di soci)		
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi		
dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono		
disciplinati dal presente articolo.		
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare		
un terzo del numero totale dei soci operatori.		
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro		
inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in		
grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.		
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,		
viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.		
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle		
deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri		
soci.		
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo		
amministrativo della Cooperativa.		
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio		
appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un		
preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto		
sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.		
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,		
oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:		
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;		
b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione		
predisposti dalla Cooperativa;		

	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto	
	degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata	
	al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi	
	previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
	titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice	
	fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti	
	richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà	
	comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	

	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i	
	regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti	
	richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto	
	alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	

	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice	
	fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza di requisiti di cui al precedente	
	articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura	
	dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al	
	bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	

	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali;	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa	
	salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in	
	considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di	
	prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in	
	Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto	
	nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della	
	Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto	
	previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	

	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni	
	comunicare in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
	variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto	
	per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti	
	alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi,	
	da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 (due)	
	esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la	
	relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento;	

	in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il	
	periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei	
	contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure	
	che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio	
	lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva	
	l'attività di volontariato;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a 10 (dieci) giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 10	
	(dieci) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	

	e) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in	
	essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da	
	determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per	
	giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione	
	all'Assemblea dei soci nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, la quale	
	se non appositamente convocata, potrà deliberare sulla stessa nella prima adunanza	
	utile. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento	
	di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione	
	sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e	

	detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
	verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del	
	bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di	
	cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	

	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 Soci sovventori	
	Nei limiti delle norme inderogabili di legge e delle recenti pronunce	
	giurisprudenziali si prevede che:	
	- ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Le parti si dichiarano informate da me Notaio sulle pronunce giurisprudenziali in	
	merito all'intervento dei predetti soci sovventori e pertanto mi esonerano	
	espressamente da qualsiasi responsabilità in merito.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a euro 100,00 (euro cento/00).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento	
	aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente	
	statuto.	

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)		
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo	
	il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad	
	indicare altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della	
	quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
Art. 18 (Deliberazione di emissione)		
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con	
	deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione	
	stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.	
Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)		
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in	
	più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori;	

	- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti	
	l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;	
	- i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due) anni dalla loro	
	ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di	
	ricezione della notifica del recesso stesso.	
	I soci sovventori esprimono un voto pro capite come i soci cooperatori, in ogni	
	caso i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo di tutti i voti	
	esprimibili nell'assemblea dei soci.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore	
	minimo pari ad euro 200,00 (euro duecento/00). Il valore della quota detenuta da	
	ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	

	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione	
	del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	

	previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei	
	ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa	
	retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma	
	due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da	
	predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di	

	soci operatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e	
	remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati,	
	oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di	
	sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio di esercizio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.	
	112 del 2017	

	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai	
	membri dell'Organo di controllo;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del	
	presente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6	
	L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri dell'organo di	
	controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal	
	presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua	
	approvazione;	
	o) delibera sull'opposizione decisione di esclusione del socio deliberata	
	dall'organo di amministrativo.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve	
	essere redatto da un Notaio.	

	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo	
	amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque	
	non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune	
	diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R	
	inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione	
	trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci,	
	a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta	
	esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non	
	oltre 8 (otto) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo	
	di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	

	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei membri effettivi dell'organo di	
	controllo, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di	
	cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua	
	trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei	
	soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto	
	coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti come appresso specificato: _	
	- 1 (uno) voto fino a euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) di capitale	
	sottoscritto;	

	- 2 (due) voti oltre euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) e fino a euro	
	50.000,00 (euro cinquantamila/00) di capitale sottoscritto;	
	- 3 (tre) voti oltre euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) e fino a euro 75.000,00	
	(euro settantacinquemila/00) di capitale sottoscritto;	
	- 4 (quattro) voti oltre euro 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) e fino a euro	
	100.000,00 (euro centomila/00) di capitale sottoscritto;	
	- 5 (cinque) voti oltre euro 100.000,00 (euro centomila/00) di capitale sottoscritto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
	distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale	
	e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	
	condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di	
	presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea	
	totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	

	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore,	
	membro dell'Organo di Controllo o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di	
	mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di	
	questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del	
	Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un	

	numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea che ne determina, di	
	volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vicepresidente.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina e comunque non superiore ai 3 (tre)	
	anni. Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o	
	scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia	
	di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega	
	Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e	
	all'Organo di Controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	

	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo e-mail con ricevuta di recapito e di	
	lettura, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a mezzo pec, in modo che i Consiglieri e membri dell'Organo di Controllo	
	(se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta	
	anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione,	
	che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	

	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la	
	stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di	
	voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di	
	come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di	
	Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi	
	dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione	
	Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo	
	2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte	
	dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con	
	quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza, mancando	
	l'Organo di Controllo, da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi dovuti ai componenti il	

	Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, determinare la remunerazione dovuta a singoli	
	Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea, nel caso che il bilancio lo consenta, può anche riconoscere agli	
	Amministratori un trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite,	
	anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare	
	Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi	
	conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	L'organo di controllo, se non obbligatorio per legge, può non essere nominato.	
	Tuttavia ove divenisse obbligatorio per legge o fosse istituito per volontà	
	dell'assemblea, l'Organo di Controllo viene nominato dall'Assemblea e si	
	compone, se monocratico, di un Sindaco unico, se pluripersonale, di tre membri	
	effettivi e due supplenti, in entrambi i casi eletti tra i soggetti in possesso dei	
	requisiti previsti dalla legge.	

	I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di Controllo è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	L'Organo di Controllo, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei	
	conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti	
	di legge.	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina dell'Organo di Controllo e la società	
	non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore	
	legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 38 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente	
	rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e	
	non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente	
	rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e	
	non ancora corrisposti;	

	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui	
	all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno	
	costituiti.	
	Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'	
	articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	

35 di 36

- Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.